DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1996

riguardante le domande di deroga presentate dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(96/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/27/CE [2] del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le domande presentate dal Belgio il 22 maggio 1996 e pervenute alla Commissione il 24 maggio 1996, contenevano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tali domande riguardano l'installazione, su due tipi di veicoli e undici varianti degli stessi, di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installati in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3] modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione [4] né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [5] modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione [6]; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga, presentata dal Belgio per la produzione e l'installazione di due tipi di terza luce di arresto da un lato, e di un tipo di terza luce di arresto dall'altro, della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7 e installati in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli cui sono destinati, è approvata.

Articolo 2

Il regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.
[4] GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.
[6] GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.